

COMUNITÀ MAGNIFICAT

STATUTO

*Statuto*  
COMUNITÀ MAGNIFICAT

CONSEGNATO DA SUA EMINENZA IL CARDINAL KEVIN FARRELL  
(Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)  
IL 19 GENNAIO 2024

---

Via Fra Giovanni da Pian di Carpine, Perugia - Italia  
[www.comunitamagnificat.org](http://www.comunitamagnificat.org)



DICASTERIUM  
PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA

Prot. n. 2023/910

DECRETO

La *Comunità Magnificat* nasce l'8 dicembre 1978 a Perugia come frutto providenziale scaturito dalla corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico, che in quegli anni iniziava a diffondersi in Italia. Le origini della *Comunità Magnificat* risalgono, però, a qualche tempo prima, nella Pentecoste del 1975, quando Paolo VI incontra a Roma i *leader* del Rinnovamento Carismatico. A seguito di tale raduno un gruppo di laici, insieme al parroco di San Donato all'Elce di Perugia, esprime l'anelito di cominciare a vivere l'esperienza del Rinnovamento Carismatico e, dopo poco tempo, alcuni di loro ricevono la preghiera di Effusione dello Spirito Santo, dando l'avvio, nei primi mesi del 1976, a un gruppo di preghiera. Questo primo nucleo, composto da giovani, famiglie, uomini e donne di diversa provenienza, dà vita a una piccola comunità, un luogo fraterno dove crescere insieme in preghiera e in santità. È attorno a questa realtà che si svilupperà la *Comunità Magnificat*.

Sin dai suoi albori la *Comunità Magnificat* è accompagnata dal discernimento della Chiesa, inizialmente per il tramite dell'allora Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, Sua Eccellenza Mons. Ferdinando Lambruschini, che la riconosce come associazione diocesana di fedeli e ne approva gli Statuti il 22 febbraio 1979.

La *Comunità Magnificat* è una Comunità di Alleanza costituita da fedeli di ogni stato di vita, che ricevono il Battesimo nello Spirito Santo e si impegnano, mediante l'Alleanza, a dedicare la propria vita al Signore, assumendo un vincolo formale con la Comunità. Tutta la vita comunitaria si sviluppa a partire da una "parola" che, fin dalle origini, viene considerata fondamentale: «Con Gesù, su Gesù, costruisci». Secondo tale ispirazione originaria, la Comunità riconosce come suoi principali impegni l'evangelizzazione, la promozione della vita comunitaria e della vita eucaristica (cfr. Statuto art. 2, § 4). Inoltre, le *Quattro Promesse* di Povertà, Perdono permanente, Costruzione dell'amore e Servizio costituiscono le colonne portanti della vita degli Alleati e il nucleo dell'impegno di Alleanza, che i membri della Comunità rinnovano annualmente.

Le finalità proprie della *Comunità Magnificat* sono la santificazione dei membri, la partecipazione alla missione della Chiesa, la ricerca dei frutti della Pentecoste e la promozione del Battesimo nello Spirito Santo (cfr. Statuto, art. 4).

Il perseguimento di tali fini è sostenuto da un'intensa vita di preghiera personale e comunitaria, dall'adorazione eucaristica, vissuta settimanalmente da ogni alleato, e da un'attenta e rispettosa opera di accompagnamento spirituale.

Nei Paesi in cui è diffusa, la *Comunità Magnificat* è impegnata a promuovere Seminari di vita nuova nello Spirito Santo, percorsi di formazione finalizzati al radicamento della vita in Cristo e all'approfondimento dell'esperienza carismatica, oltre a iniziative a servizio dei più bisognosi (cfr. Statuto, art. 21).

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, come pure il magistero post-conciliare, hanno prestato speciale attenzione alle forme aggregative di partecipazione alla vita della Chiesa, manifestando nei loro confronti una profonda stima e considerazione (cfr. Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*, 18-19, 21; Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 29).

San Giovanni Paolo II volle sottolineare l'importanza di «promuovere le varie realtà aggregative, che sia nelle forme più tradizionali, sia in quelle più nuove dei movimenti ecclesiali, continuano a dare alla Chiesa una vivacità che è dono di Dio e costituisce un'autentica primavera dello Spirito» (Lettera apostolica *Novo Millennio ineunte*, 46).

Su tale scia, Benedetto XVI ebbe a constatare che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità «sono un dono del Signore, una risorsa preziosa per arricchire con i loro carismi tutta la comunità cristiana» (Discorso ai partecipanti al Seminario di studio per vescovi *Vi chiedo di andare incontro ai movimenti con molto amore*, 17 maggio 2008).

Più recentemente, Papa Francesco si è rivolto ai movimenti ecclesiali asserendo: «Voi avete portato già molti frutti alla Chiesa e al mondo intero, ma ne porterete altri ancora più grandi con l'aiuto dello Spirito Santo, che sempre suscita e rinnova doni e carismi, e con l'intercessione di Maria, che non cessa di soccorrere e accompagnare i suoi figli. Andate avanti: sempre in movimento... Non fermatevi mai!» (Discorso ai partecipanti al III Congresso Mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014).

Alla luce di quanto richiamato,

vista l'istanza di riconoscimento della *Comunità Magnificat* come associazione privata internazionale di fedeli inoltrata nel 2018 dall'allora Moderatore generale, il Signor Daniele Mezzetti;

valutata la diffusione dell'associazione in diversi Paesi del mondo;

considerate le lettere commendatizie dei Vescovi di Chiese particolari di diversi Paesi a testimonianza del servizio reso dall'associazione e dell'impegno di evangelizzazione assunto dai suoi membri;

attesa l'integrazione nel testo statutario delle osservazioni avanzate da questo Dicastero;

visti i canoni 312 § 1, 1° e 322 del Codice di Diritto Canonico, nonché l'articolo 134 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo;

il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita decreta:

1°. Il riconoscimento della *Comunità Magnificat* come associazione privata internazionale di fedeli, dotata di personalità giuridica, secondo i canoni 298-311 e 321-329 del Codice di Diritto Canonico.

2°. L'approvazione dello Statuto della suddetta associazione, debitamente autenticato dal Dicastero e depositato nei suoi archivi, per un periodo *ad experimentum* di cinque anni.

Dato in Vaticano, l'8 dicembre 2023, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

  
Gleison De Paula Souza  
Segretario



  
Card. Kevin Farrell  
Prefetto



---

## NATURA E FINE

### **Art. 1 ~ Definizione e sede**

- § 1. La Comunità Magnificat è un'associazione internazionale di fedeli, con personalità giuridica privata, a norma dei cann. 298-311 e 321-329 del CIC, nata nella corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico Cattolico, come Comunità di Alleanza.
- § 2. La Comunità fissa la propria sede in Perugia, in via Fra Giovanni da Pian di Carpine, 63.
- § 3. Il nome "Comunità Magnificat" indica che ciascun membro, come Maria nel Magnificat, intende unire la contemplazione all'azione.

### **Art. 2 ~ Natura**

- § 1. La Comunità è costruita dall'amore di Cristo, il quale riunisce tutti i membri in una sola famiglia, accomunate dalla stessa vocazione, che si esprime nell'adesione al presente Statuto.
- § 2. La Comunità è la risposta ad una specifica chiamata di Dio a vivere in un impegno stabile la vita nuova nello Spirito (cfr. *Romani* 8, 1-17), frutto dell'esperienza trasformante dell'amore di Dio.
- § 3. I membri della Comunità, ponendo l'Eucaristia celebrata, adorata e vissuta al centro della propria vita personale e comunitaria, si impegnano a costruire un unico corpo, sul modello della prima comunità cristiana (cfr. *Atti degli Apostoli* 2, 42-48).
- § 4. La Comunità riconosce come suoi principali carismi l'evangelizzazione, la promozione della vita comunitaria e della vita

eucaristica, secondo l'ispirazione originaria espressa nella frase «*Con Gesù, su Gesù, costruisci*».

### **Art. 3 ~ Ecclesialità**

- § 1. La Comunità è profondamente radicata nella Chiesa attraverso una filiale comunione con i suoi Pastori e nell'obbediente accoglienza del Magistero.
- § 2. La Comunità partecipa alla vita ecclesiale delle Diocesi e delle Parrocchie mettendosi al loro servizio secondo i propri carismi.
- § 3. La Comunità è consapevole di essere luogo ove possono maturare nuove vocazioni al Ministero ordinato e contribuisce, con la sua spiritualità, alla loro formazione permanente.
- § 4. La Comunità, consapevole del ruolo insostituibile nella Chiesa dei Ministri ordinati, ha cura di stabilire con essi un rapporto di collaborazione, soprattutto con quelli che, pur non appartenendo ad essa, la servono con il loro ministero.

### **Art. 4 ~ Finalità**

La Comunità si propone le seguenti finalità:

- a) la santificazione dei propri membri, aiutandoli a corrispondere pienamente alla grazia del sacramento del Battesimo mediante gli impegni derivanti dall'Alleanza (art. 6), affinché in ognuno si realizzi un progresso continuo «*nell'ascolto e meditazione della Parola di Dio, nella consapevole e attiva partecipazione alla vita liturgica e sacramentale della Chiesa, nella preghiera individuale, familiare e comunitaria*» (cfr. Es. ap. *Christifideles laici*, 16);
- b) la partecipazione alla missione della Chiesa, mediante la testimonianza di comunione della vita fraterna e attraverso le diverse forme di attività nel campo della preghiera, dell'evangelizzazione, della promozione umana e della carità;
- c) la ricerca dei frutti della Pentecoste e la promozione del Battesimo nello Spirito Santo, esperienze fondanti del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

---

## SPIRITUALITÀ

### **Art. 5 ~ Caratteristiche**

Caratteristiche della spiritualità della Comunità sono: l'Alleanza, le Quattro Promesse, l'accompagnamento spirituale, la vita comunitaria, l'esperienza carismatica, la vita eucaristica e l'evangelizzazione.

### **Art. 6 ~ Alleanza**

- § 1. L'Alleanza è un impegno privato, libero e consapevole, con il quale gli associati, insieme, promettono a Dio di vivere fedelmente la chiamata alla Comunità Magnificat al fine di ravvivare la grazia battesimale.
- § 2. L'Alleanza comporta l'accoglienza dello stile di vita espresso nello Statuto, il riconoscimento della chiamata a far parte della Comunità in modo stabile, la disponibilità alla condivisione della propria vita attraverso il dialogo e l'aiuto reciproco nella crescita spirituale.
- § 3. L'Alleanza viene rinnovata annualmente insieme ai membri della propria Fraternità.

### **Art. 7 ~ Quattro Promesse**

- § 1. Cardini dell'Alleanza comunitaria sono le Quattro Promesse: povertà, perdono permanente, costruzione dell'amore, servizio.
- § 2. Esse sono riferimento per la revisione di vita, per il cammino di crescita e per il discernimento personale e comunitario.

### **Art. 8 ~ Povertà**

- § 1. La promessa di povertà comporta la semplificazione e la sobrietà di vita, sia per l'aspetto materiale che per quello spirituale dell'esistenza, vivendo consapevolmente la dipendenza da Dio.
- § 2. Gli associati offrono mensilmente alla Comunità la decima parte del proprio reddito, quale offerta dei frutti del proprio lavoro al Signore.

### **Art. 9 ~ Perdono permanente**

La promessa di perdono permanente comporta la disponibilità costante a perdonare le offese e a combattere l'inclinazione al giudizio sugli altri.

### **Art. 10 ~ Costruzione dell'amore**

- § 1. La promessa di costruzione dell'amore impegna a riconoscere in ogni fratello la persona di Cristo.
- § 2. Essa comporta l'impegno a costruire relazioni d'amore con tutti e a risolvere le relazioni difettose, compiendo sempre il primo passo per la riconciliazione.

### **Art. 11 ~ Servizio**

- § 1. La promessa di servizio impegna ad offrire generosamente i propri carismi e capacità a Dio, attraverso la Comunità.
- § 2. Ogni associato accoglie almeno un incarico stabile di servizio affidato dai Responsabili di Fraternità (art. 39).

### **Art. 12 ~ Accompagnamento spirituale**

- § 1. Ogni alleato (art. 25), dandone comunicazione ai Responsabili di Fraternità (art. 39), sceglie un altro alleato con cui costruire una relazione di accompagnamento spirituale.

- § 2. I Responsabili di Fraternità stilano annualmente un elenco di alleati che possono ricoprire il servizio di accompagnamento spirituale.
- § 3. La formazione degli accompagnatori è permanente, articolata in corsi promossi annualmente dai Responsabili generali (art. 41).
- § 4. La formazione per accompagnatori prevede elementi di antropologia, teologia, morale, Sacra Scrittura e insegnamenti magisteriali.
- § 5. Nella formazione per accompagnatori la Comunità si avvale di esperti sia interni che esterni a essa.
- § 6. L'alleato, dandone comunicazione ai Responsabili di Fraternità, ha la possibilità di ricorrere anche ad un direttore spirituale esterno.

### **Art. 13 ~ Compiti dell'accompagnatore**

- § 1. L'accompagnatore è tenuto al segreto.
- § 2. Attraverso l'accompagnamento ogni alleato viene aiutato a conoscere meglio se stesso, scoprire il vero volto di Dio e gli ostacoli nel cammino verso di Lui.
- § 3. L'accompagnatore ha i seguenti compiti nei confronti dell'accompagnato:
  - a) pregare con lui e per lui;
  - b) esortarlo a crescere sotto l'aspetto umano e spirituale;
  - c) sorreggerlo con il consiglio per compiere scelte con retta coscienza;
  - d) aiutarlo a verificare la fedeltà ai doveri del proprio stato di vita e all'Alleanza.

### **Art. 14 ~ Vita comunitaria**

La vita comunitaria, oltre che nelle relazioni fraterne tra i membri, si esprime in alcuni momenti tipici:

- a) la preghiera comunitaria settimanale (art. 15);

- b) il cammino di crescita (art. 16);
- c) i ritiri (art. 19).

### **Art. 15 ~ Preghiera comunitaria**

- § 1. La preghiera comunitaria settimanale è il momento nel quale si invoca insieme l'effusione dello Spirito Santo, si loda come Maria nel Magnificat, si cresce nell'ascolto della voce di Dio, si intercede per i fratelli.
- § 2. La preghiera comunitaria settimanale è aperta a tutti.

### **Art. 16 ~ Cammino di crescita**

- § 1. Il cammino di crescita è un percorso annuale, scandito da catechesi predisposte dai Responsabili generali (art. 41), riguardanti l'approfondimento della Parola di Dio e finalizzate alla crescita nella vita personale e comunitaria.
- § 2. Il cammino di crescita si articola in incontri settimanali vissuti sia nell'intera Fraternità riunita (art. 32), che in gruppi più piccoli, denominati "cenacoli".

### **Art. 17 ~ Cenacoli**

- § 1. I cenacoli sono gruppi di approfondimento del cammino di crescita, presenti in ogni Fraternità (art. 32) e formati al massimo da otto partecipanti. In essi, liberamente, gli alleati condividono le esperienze di fede e la revisione di vita, incoraggiandosi gli uni gli altri nel mettersi alla sequela di Cristo.
- § 2. I Responsabili di Fraternità (art. 39) costituiscono i cenacoli e nominano per ciascuno di essi, al loro interno, un animatore che ne curi l'ordinato svolgimento.

### **Art. 18 ~ Occasioni di vita fraterna**

Oltre agli incontri organizzati, i membri della Comunità cercano occasioni per incontrare, accogliere, conoscere i fratelli e condividere con essi la vita.

**Art. 19 ~ Giornate comunitarie e ritiri**

La Comunità, per favorire la vita fraterna e l'accoglienza, organizza giornate comunitarie o ritiri di più giorni, aperti anche ai non associati.

**Art. 20 ~ Vita eucaristica**

La vita eucaristica si esprime nella partecipazione alla Santa Messa quotidiana, nell'Adorazione eucaristica settimanale e nell'esercizio della carità (cfr. 1Corinzi 13, 1-7).

**Art. 21 ~ Evangelizzazione**

La Comunità, per offrire il proprio contributo alla nuova evangelizzazione, promuove:

- a) il Seminario di vita nuova nello Spirito Santo, costituito da un ciclo di catechesi kerigmatiche e testimonianze, che culmina con la Preghiera per sperimentare il Battesimo nello Spirito Santo, secondo la tradizione del Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- b) percorsi di formazione per fedeli non associati, finalizzati al radicamento della vita in Cristo e all'approfondimento dell'esperienza carismatica;
- c) il servizio ai poveri.



**Art. 22 ~ Membri**

- § 1. I membri sono fedeli cattolici maggiorenni, di diversi stati di vita, laici, chierici e religiosi, uomini e donne, coniugati e celibi, che hanno sperimentato il Battesimo nello Spirito Santo, hanno manifestato per iscritto la volontà di appartenere alla Comunità, e dopo un periodo di discernimento e formazione hanno proferito l'Alleanza.
- § 2. Gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata possono aderire alla Comunità nel rispetto degli obblighi del proprio Istituto e con il consenso del proprio Superiore (cfr. can. 307 § 3 CIC).

**Art. 23 ~ Percorso per l'ammissione**

- § 1. Il candidato all'Alleanza segue un percorso della durata di tre anni, scandito da incontri settimanali di approfondimento della vocazione alla Comunità Magnificat.
- § 2. Il candidato all'Alleanza vive il proprio percorso insieme ad altri candidati, riuniti in un gruppo stabilito dai Responsabili di Fraternità (art. 39), sotto la guida di due formatori (art. 24).
- § 3. Il candidato all'Alleanza, oltre agli incontri specifici del percorso, partecipa alla preghiera comunitaria settimanale e ai ritiri della Fraternità (art. 32) di appartenenza, iniziando a fare esperienza in un servizio comunitario.
- § 4. Il percorso può essere prorogato per un massimo di altri due anni dai Responsabili di Fraternità, qualora alla sua conclusio-

ne il candidato all'Alleanza non fosse ancora pronto all'ingresso in Comunità.

- § 5. Al termine del percorso, il candidato all'Alleanza che desideri proferire l'impegno di Alleanza presenta richiesta scritta ai Responsabili di Fraternità, i quali possono ammetterlo.
- § 6. Il candidato all'Alleanza respinto può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento, ai Responsabili Generali (art. 41), i quali decidono sul ricorso entro tre mesi.

### **Art. 24 ~ Formatori dei candidati all'Alleanza**

- § 1. I Responsabili di Fraternità (art. 39) nominano per ogni gruppo di candidati all'Alleanza due formatori, che abbiano i seguenti requisiti:
- a) appartengano alla Comunità da almeno tre anni;
  - b) abbiano partecipato alla formazione annuale per i formatori dei candidati all'Alleanza prevista dai Responsabili Generali (art. 41).
- § 2. La preparazione dei formatori dei candidati all'Alleanza verte su temi di Sacra Scrittura, pronunciamenti magisteriali e sulla prassi comunitaria.
- § 3. I formatori attuano il percorso dei candidati all'Alleanza, illustrano la spiritualità e le caratteristiche della Comunità anche con l'aiuto di altri catechisti, favoriscono un clima di dialogo e confronto con i candidati affinché ogni aspetto della vita comunitaria sia ben compreso, nonché li aiutano a verificare la fondatezza della propria chiamata alla Comunità.

### **Art. 25 ~ Alleati**

Gli alleati si impegnano a:

- a) dedicare la propria vita al Signore;
- b) essere fedeli alle Quattro Promesse (art. 7);
- c) partecipare alla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia;
- d) riservare un tempo settimanale all'Adorazione eucaristica;

- e) dedicare un congruo tempo quotidiano alla preghiera personale;
- f) donare la decima (art 8 § 2);
- g) partecipare, secondo i propri carismi, alle attività della Comunità;
- h) avere un accompagnatore spirituale;
- i) accogliere il servizio dei Responsabili.

### **Art. 26 ~ Coniugi**

- § 1. I coniugi sono un dono particolare per la Comunità, segno dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa, testimoni dell'impegno quotidiano nella ricerca della comunione e nella disponibilità all'accoglienza.
- § 2. Gli sposi, impegnati innanzitutto ad aiutarsi a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale (cfr. Cost. dogm. *Lumen Gentium*, 11), partecipano alla vita comunitaria in armonia con gli obblighi del proprio stato, trovando in essa un prezioso sostegno a vivere la propria vocazione matrimoniale.
- § 3. I Candidati all'Alleanza non richiedano di proferire l'impegno di cui all'art. 6 se non sono certi che il coniuge conosca e approvi gli impegni che l'Alleanza comporta.

### **Art. 27 ~ Ministri ordinati**

- § 1. La Comunità accoglie con gratitudine il dono dei ministri ordinati che si sentono chiamati ad assumere l'impegno di Alleanza, e riconosce preziosa la loro presenza per la propria vita; essi percorrono il cammino di formazione e si integrano come alleati nella vita delle fraternità.
- § 2. I membri della Comunità che si sentano chiamati al sacerdozio ministeriale seguiranno il piano di studi dei candidati agli Ordini Sacri del diaconato e del presbiterato, previsto nella vigente *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, partecipando ai corsi di formazione filosofica e teologica negli istituti di stu-

di superiori appositamente eretti dall'autorità ecclesiastica per questo fine.

- § 3. Il Moderatore di Fraternità (art. 39, § 2) può chiedere agli Ordinari di incardinazione di concordare il luogo dove ogni candidato al sacerdozio riceverà la formazione spirituale e pastorale, a norma del can. 235 CIC, nonché la modalità del servizio ministeriale che svolgerà il chierico, sia al servizio della Comunità sia al servizio della Chiesa particolare dove è incardinato.
- § 4. L'eventuale convenzione contemplerà altresì la cura spirituale dei presbiteri, il loro sostentamento e la previdenza sociale, come pure altre questioni che si ritenga opportuno concordare.

### **Art. 28 ~ Anziani**

- § 1. Tra i membri alleati alcuni sono riconosciuti *Anziani* per un particolare carisma profetico, atto a custodire e sviluppare il patrimonio spirituale della Comunità.
- § 2. Essi sono eletti Anziani dall'Assemblea generale (art. 37), su proposta dei Responsabili di Fraternità (art. 39).
- § 3. I requisiti per essere riconosciuto Anziano sono:
- a) godere di buona reputazione;
  - b) aver vissuto con zelo e fedeltà l'impegno di Alleanza da almeno sei anni;
  - c) mostrare una capacità di promuovere missioni e servizi o di generare Fraternità (art. 32).
- § 4. La qualifica di Anziano cessa:
- a) dopo sei anni, salvo rielezione;
  - b) per rinuncia;
  - c) per revoca da parte dall'Assemblea generale quando vengano meno i requisiti di cui al § 3.
- § 5. Gli Anziani, convocati dal Moderatore generale (art. 43), si riuniscono in Collegio almeno una volta all'anno per pregare e riflettere sulla vita e la missione della Comunità.

**Art. 29 ~ Alleati dell’Agnus Dei**

- § 1. Gli *Alleati dell’Agnus Dei* sono membri che, liberamente e con voto privato, rispondono alla chiamata di Dio a vivere il consiglio evangelico della castità per il Regno.
- § 2. Essi offrono la loro disponibilità alla missione della Comunità, sostenendosi con il proprio lavoro.

**Art. 30 ~ Case di vita comune**

- § 1. Le *Case di vita comune* sono luoghi dove tre o più Alleati dell’Agnus Dei dello stesso sesso fanno vita comune.
- § 2. Esse sono caratterizzate da una vita vissuta attorno all’Eucaristia, che si esprime innanzitutto nella preghiera di adorazione e intercessione, nell’evangelizzazione, nell’accoglienza e nel servizio.
- § 3. La costituzione e la soppressione di una Casa di vita comune spettano ai Responsabili di Fraternità (art. 39), che ne danno comunicazione ai Responsabili generali (art. 41).
- § 4. I componenti di una Casa di vita comune sono e rimangono membri della Fraternità (art. 32) che ha provveduto alla costituzione. La vita comune non muta i loro diritti e doveri nella Comunità.

**Art. 31 ~ Amici della Comunità**

- § 1. L’Associazione ha particolare cura per gli *Amici della Comunità*, fedeli che ne apprezzano la spiritualità e partecipano parzialmente alle sue attività.
- § 2. La condizione di *Amico*, sebbene non comporti l’appartenenza giuridica piena, determina legami fraterni stabili, espressi nella partecipazione alla vita della Fraternità (art. 32) principalmente attraverso la preghiera settimanale comunitaria e incontri periodici di formazione, condivisione e servizio.



---

## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

### **Art. 32 ~ Fraternità**

- § 1. La vita comunitaria (art. 14) si svolge nella Fraternità.
- § 2. La Fraternità è composta da almeno tre alleati, i quali condividono l'esperienza di Dio mediante l'incontro di preghiera comunitaria settimanale, il cammino di crescita, la partecipazione alla Santa Messa e all'Adorazione eucaristica, la formazione, l'evangelizzazione e il servizio.
- § 3. La nascita di una nuova Fraternità è possibile con il consenso dell'Ordinario del luogo.
- § 4. La decisione di costituire una Fraternità spetta ai Responsabili generali (art. 41).
- § 5. Ogni Fraternità ha una propria sede che determina l'Ordinario del luogo a cui essa fa riferimento.

### **Art. 33 ~ Zona**

- § 1. La Zona è l'insieme di due o più Fraternità territorialmente vicine che, pur rimanendo autonome, scelgono di collaborare stabilmente in alcuni ambiti della vita comunitaria.
- § 2. Essa ha una dimensione variabile, tale comunque che permetta l'organizzazione di attività comuni, lo scambio di esperienze, il mutuo sostegno e l'armonizzazione delle prassi.

### **Art. 34 ~ Missione**

- § 1. Per Missione si intende la testimonianza della esperienza comunitaria in luoghi dove la Comunità non sia già presente, in vista della creazione di una nuova Fraternità.
- § 2. La Missione, sebbene possa svolgersi con modalità diverse a seconda delle esigenze locali, ordinariamente prevede il Seminario di vita nuova nello Spirito Santo, un percorso di formazione cristiana di base e l'invito a far parte della Comunità.
- § 3. La Missione è affidata dai Responsabili generali (art. 41) o dai Responsabili di Fraternità (art. 39) a una équipe di alleati.

### **Art. 35 ~ Fraternità in formazione**

- § 1. I Responsabili generali (art. 41) possono far precedere la costituzione definitiva di una nuova Fraternità da un periodo transitorio della durata di tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio, durante i quali la Fraternità è definita "in formazione".
- § 2. Per costituire una Fraternità in formazione è necessario che vi sia l'incontro di preghiera comunitaria settimanale e la presenza di candidati all'Alleanza.
- § 3. I Responsabili generali affidano la cura della Fraternità in formazione ad almeno due alleati, denominati "*Referenti*".

**Art. 36 ~ Norme generali sul Governo**

- § 1. Il governo della Comunità spetta ai Responsabili di Fraternità (art. 39) per l'ambito locale ed ai Responsabili generali (art. 41) per quello internazionale, nei limiti del presente Statuto e del Diritto canonico.
- § 2. Le funzioni di governo sono svolte collegialmente e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
- § 3. Per le questioni di maggior importanza, espressamente indicate dal presente Statuto, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi del collegio.
- § 4. Il mandato dei Responsabili dura tre anni, solo una volta immediatamente rinnovabile nello stesso organo.
- § 5. Il ruolo dei Responsabili è incompatibile con compiti direttivi in partiti politici.

**Art. 37 ~ Assemblea generale**

- § 1. L'Assemblea generale è formata dai Responsabili generali (art. 41), dai Moderatori di Fraternità (art. 39 § 2), dal Tesoriere generale (art. 48) e per un terzo da Anziani eletti dal loro Collegio (art. 28 § 5).
- § 2. Essa è convocata almeno una volta l'anno dal Moderatore generale (art. 43), che la presiede.
- § 3. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera, salvo diversa ed espressa indicazione, a maggioranza assoluta dei votanti.

- § 4. I compiti dell'Assemblea generale sono:
- a) stabilire gli indirizzi generali della Comunità;
  - b) eleggere gli Anziani su proposta dei Responsabili di Fraternità (art. 39), nonché revocarli (art. 28 § 4, c);
  - c) proporre al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, le modifiche dello Statuto approvate dalla maggioranza dei due terzi dei votanti;
  - d) approvare il Regolamento e le eventuali modifiche;
  - e) approvare annualmente il rendiconto economico della Comunità;
  - f) deliberare sulla gestione economica di cui all'art. 47.
- § 5. L'Assemblea generale si riunisce ogni tre anni in forma allargata, con la partecipazione dei Delegati di Fraternità che si aggiungono ai membri di cui al § 1, con l'aumento proporzionale del numero di Anziani per mantenerne la loro quota di partecipazione ad un terzo.
- § 6. Almeno sei mesi prima della data dell'Assemblea generale in forma allargata ogni Fraternità elegge un Delegato ogni dieci alleati, ma le Fraternità con meno di dieci membri eleggono comunque un Delegato.
- § 7. L'Assemblea generale in forma allargata, oltre alle competenze di cui al § 4, ha anche lo specifico compito di eleggere i Responsabili generali (art. 41) e fra questi il Moderatore generale (art. 43), il Tesoriere generale (art. 48), i membri del Collegio dei Consultori (art. 44), nonché di revocarli per grave omissione dei doveri propri del ruolo o nei casi di cui all'art. 53.

### **Art. 38 ~ Compiti dei Responsabili**

I compiti dei Responsabili sono:

- a) mantenere la Comunità fedele alla propria vocazione;
- b) promuovere l'unità e la pace nella Comunità;
- c) verificare che avvenga una crescita umana e cristiana nel rispetto della libertà della persona.

**Art. 39 ~ Responsabili di Fraternità**

- § 1. I Responsabili di Fraternità sono eletti in numero di tre nelle Fraternità con meno di trenta membri, in numero di cinque negli altri casi.
- § 2. Fra i Responsabili di Fraternità viene eletto dagli alleati il Moderatore di Fraternità, il quale ha compiti di coordinamento tra di essi e di rappresentanza verso l'esterno, in particolare con l'Ordinario del luogo. Egli per entrare in carica deve ricevere la conferma dei Responsabili generali (art. 41).
- § 3. Per essere eletti Responsabili di Fraternità è necessario appartenere alla Comunità da almeno tre anni.

**Art. 40 ~ Compiti dei Responsabili di Fraternità**

I compiti dei Responsabili di Fraternità sono:

- a) promuovere le attività necessarie alla formazione dei membri e allo sviluppo della vita fraterna, attuando il cammino di crescita ed organizzando corsi annuali di formazione;
- b) favorire le opere di apostolato della Fraternità;
- c) promuovere la partecipazione alla formazione iniziale e permanente degli accompagnatori di cui agli artt. 12 e 24, finalizzata all'efficace svolgimento del loro servizio nei confronti dei fratelli loro affidati;
- d) ammettere all'impegno di Alleanza e al percorso di cui all'art. 23;
- e) proporre la nomina o la revoca della qualifica di Anziano;
- f) proporre ai Responsabili generali (art. 41) il provvedimento di dimissione di cui all'art. 53;
- g) nominare il Tesoriere di Fraternità (art. 47, § 4);
- h) rendicontare annualmente la gestione economica, entro il 30 marzo, ai membri della Fraternità e ai Responsabili generali (art. 41);
- i) costituire le Case di vita comune;
- l) nominare i membri delle équipe di alleati per le missioni di loro competenza;

- m) avviare il percorso di preparazione dell'Assemblea generale di cui all'art. 37 § 5 almeno sei mesi prima della sua convocazione, trasmettendo i documenti preparatori, approfondendo le tematiche assembleari anche con l'aiuto di esperti esterni, favorendo la partecipazione alla discussione di tutti i membri in incontri appositi, nonché organizzando l'elezione dei Delegati di Fraternità.

### **Art. 41 ~ Responsabili generali**

Il Moderatore generale e gli altri quattro Responsabili generali vengono eletti dall'Assemblea generale tra gli Anziani e coloro che hanno svolto il ruolo di Responsabile di Fraternità per almeno due mandati.

### **Art. 42 ~ Compiti dei Responsabili generali**

- § 1. I compiti dei Responsabili generali sono:
- a) stabilire le iniziative volte a perseguire le finalità della Comunità attuando gli indirizzi deliberati dall'Assemblea generale;
  - b) predisporre il Cammino di crescita annuale;
  - c) decidere sui ricorsi per l'ammissione all'impegno di Alleanza e, a maggioranza qualificata dei due terzi, sulla dimissione dalla Comunità (art. 53);
  - d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al conseguimento delle finalità della Comunità entro il limite fissato dall'Assemblea generale (cfr. art. 47 § 3). Per gli atti eccedenti tale valore i Responsabili generali dovranno munirsi del parere obbligatorio dell'Assemblea generale.
- § 2. Ad essi inoltre, sentito il parere dei Collegio dei Consultori (art. 44), spetta:
- a) decidere la costituzione o la soppressione di Fraternità e di Fraternità in formazione;

- b) deliberare la revoca dell'incarico di Responsabile di Fraternità per grave omissione dei doveri propri del ruolo o nei casi di cui all'art. 53;
- c) nominare i membri delle equipe di alleati per le missioni di loro competenza.

### **Art. 43 ~ Compiti del Moderatore generale**

I compiti del Moderatore generale sono:

- a) rappresentare legalmente la Comunità;
- b) convocare e presiedere gli incontri dei Responsabili generali, dell'Assemblea generale, del Collegio degli Anziani;
- c) convocare almeno una volta nel triennio in cui sono in carica i Responsabili di Fraternità per comunicare e condividere le linee della vita della Comunità e la loro attuazione;
- d) convocare il Collegio dei Consultori (art. 44);
- e) mantenere i rapporti con gli organi di CHARIS (Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico Internazionale).

### **Art. 44 ~ Collegio dei Consultori**

- § 1. Il Collegio dei Consultori è formato da un numero di sette membri Anziani, eletti ogni tre anni dall'Assemblea generale, in occasione dell'elezione dei Responsabili generali, con un mandato rinnovabile.
- § 2. Esso fornisce pareri non vincolanti ai Responsabili generali.
- § 3. Esso è chiamato ad esprimere il proprio parere circa:
  - a) la costituzione o la soppressione di Fraternità e Fraternità in formazione;
  - b) la revoca dell'incarico di Responsabile di Fraternità;
  - c) fornire il parere di cui all'art. 53 § 1;
  - d) su altre materie per cui i Responsabili generali ne ravvisino l'opportunità.



---

## CONSIGLIERE SPIRITUALE

### **Art. 45 ~ Consigliere spirituale generale**

- § 1. Il Consigliere spirituale generale è un presbitero che assiste i Responsabili generali e l'Assemblea generale nello stimolare la vita sacramentale, la formazione teologica e biblica, nonché nel garantire la fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica.
- § 2. Egli è designato dai Responsabili generali, previo il dovuto assenso del proprio Ordinario; il suo incarico è triennale ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
- § 3. I Responsabili generali scelgono il Consigliere spirituale generale entro tre mesi dalla loro elezione.
- § 4. Egli, ricevuto l'assenso del proprio Ordinario, inizia a svolgere il proprio servizio verso i membri dell'associazione.
- § 5. Il Consigliere spirituale generale partecipa agli incontri dei Responsabili generali e dell'Assemblea generale senza diritto di voto.
- § 6. Egli cessa il proprio servizio alla scadenza del mandato dei Responsabili generali ma continua ad esercitarlo temporaneamente fino alla nomina del nuovo Consigliere spirituale generale.



---

## BENI MATERIALI

### **Art. 46 ~ Norme generali**

- § 1. In quanto associazione privata dotata di personalità giuridica, la Comunità può in tutti i giusti modi acquisire, possedere, amministrare ed alienare beni temporali, mobili e immobili.
- § 2. La Comunità non ha fini di lucro.
- § 3. La Comunità ha un proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali costituito dai seguenti beni:
- a) le decime e le liberalità degli alleati;
  - b) i contributi liberali dei privati, le eventuali donazioni mobiliari ed immobiliari, i lasciti e le offerte di soggetti privati e pubblici;
  - c) il ricavo delle attività editoriali relative alle pubblicazioni e alla diffusione di riviste, libri, quaderni di approfondimento, supporti audio e audiovisivi;
  - d) le risorse finanziarie acquisite mediante lo svolgimento di eventuali attività marginali in attuazione degli scopi istituzionali;
  - e) il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Comunità.

### **Art. 47 ~ Gestione economica**

- § 1. Il Moderatore generale è responsabile dell'amministrazione dei beni dell'Associazione.
- § 2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- § 3. L'Assemblea generale, su proposta dei Responsabili generali:

- a) stabilisce le modalità di gestione dei beni a livello locale ed universale della Comunità;
  - b) fissa il valore massimo per ogni singolo atto patrimoniale posto in essere dai Responsabili Generali e dai Responsabili di Fraternità;
  - c) autorizza le forme di finanziamento per atti a titolo oneroso, che non rientrano nelle previsioni del presente comma.
- § 4. I Responsabili di Fraternità, entro tre mesi dalla loro elezione, nominano un Tesoriere di Fraternità, responsabile della regolare tenuta della contabilità e della corretta gestione del patrimonio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
- § 5. I Responsabili generali, così come i Responsabili di Fraternità per la parte di loro competenza, impiegano le risorse destinandole esclusivamente al raggiungimento delle finalità previste nello Statuto, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea generale.

#### **Art. 48 ~ Tesoriere generale**

I compiti del Tesoriere generale sono:

- a) curare la gestione della cassa centrale e tenerne idonea contabilità;
- b) verificare la corretta contabilità delle casse locali;
- c) almeno una volta all'anno relazionare ai Responsabili generali, anche sulla base dei dati forniti dai Tesorieri di Fraternità, circa la situazione patrimoniale e finanziaria della Comunità.

#### **Art. 49 ~ Rendiconto**

- § 1. Il rendiconto è la rappresentazione annuale della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, predisposto dal Tesoriere generale e comunicato all'Assemblea generale entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- § 2. Il rendiconto, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attivi-

tà istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

- § 3. Una volta approvato dall'Assemblea generale, il rendiconto è reso disponibile per tutti i membri attraverso idonee forme di pubblicità.

### **Art. 50 ~ Retribuzione e trattamento previdenziale**

I membri della Comunità che si dedicano esclusivamente alle attività dell'Associazione a tempo pieno, o a tempo parziale, in maniera continuativa, in modo che tale impegno possa configurarsi come rapporto di lavoro, hanno diritto a ricevere una giusta remunerazione, adeguata al proprio sostentamento e a quello della loro famiglia se coniugati, ed anche al relativo trattamento previdenziale e assistenziale.



---

## SEPARAZIONE DALLA COMUNITÀ

### **Art. 51 ~ Modi della separazione dalla Comunità**

- § 1. La separazione dalla Comunità avviene per rinuncia (art. 52) o per dimissione (art. 53).
- § 2. Colui che legittimamente rinuncia all'appartenenza alla Comunità, o ne viene dimesso, non può esigere alcunché dalla medesima per le liberalità donate o per le attività volontarie in essa svolte, salvo quanto disposto all'art. 50.

### **Art. 52 ~ Rinuncia**

Con la rinuncia i membri abbandonano la Comunità dandone comunicazione formale al Moderatore della propria Fraternità.

### **Art. 53 ~ Dimissione**

- § 1. Il provvedimento di dimissione, necessariamente preceduto dall'ammonizione previa che sia risultata infruttuosa, viene adottato dai Responsabili generali, raccolto il parere del Collegio dei Consultori, quando il membro abbia:
  - a) causato scandalo grave e comprovato;
  - b) provocato gravi divisioni all'interno della Comunità;
  - c) professato pubblicamente opinioni incompatibili col Magistero della Chiesa;
  - d) violato ripetutamente gli obblighi previsti dallo Statuto.
- § 2. Ricevuto il provvedimento di dimissione l'alleato, entro sei mesi, può presentare difese scritte ai Responsabili Generali, nonché chiedere ad essi di essere ascoltato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di dimissione.

§ 3. È sempre fatto salvo il diritto per il dimesso di ricorrere al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

---

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 54 ~ Modifiche allo Statuto**

Le modifiche al presente Statuto, proposte dall'Assemblea generale, diventano efficaci dopo l'approvazione da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

### **Art. 55 ~ Scioglimento della Comunità**

- § 1. La Comunità può essere sciolta per delibera assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea generale o per provvedimento dell'autorità ecclesiastica ai sensi del can. 326 § 1 CIC.
- § 2. In caso di scioglimento l'Assemblea generale delibera anche la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad istituzioni della Chiesa Cattolica aventi finalità analoghe a quelle della Comunità, fatti salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti ai sensi del can. 326 § 2 CIC.



# INDICE

Decreto di approvazione .....	pag. 5
CAPITOLO I	
NATURA E FINE .....	7
CAPITOLO II	
SPIRITUALITÀ .....	9
CAPITOLO III	
MEMBRI .....	15
CAPITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE .....	21
CAPITOLO V	
GOVERNO .....	23
CAPITOLO VI	
CONSIGLIERE SPIRITUALE .....	29
CAPITOLO VII	
BENI MATERIALI .....	31
CAPITOLO VIII	
SEPARAZIONE DALLA COMUNITÀ .....	35
CAPITOLO IX	
DISPOSIZIONI FINALI .....	37

Finito di stampare – A LODE DI DIO – *pro manuscripto*  
nel gennaio 2024 presso  
EPX PRINTING SRL - CITTÀ DI CASTELLO (PG)